



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 8 DEL 27 luglio 2016

OGGETTO: Determinazione del periodo vendemmiale e delle fermentazioni e rifermentazioni per i prodotti ottenuti dalla vendemmia 2016.  
Legge 20 febbraio 2006, n. 82.

NOTE PER LA TRASPARENZA: Il provvedimento fissa la data di inizio della vendemmia delle uve atte a produrre le diverse tipologie di vini, nonché le date entro le quali devono concludersi le fermentazioni e le rifermentazioni. Prevede altresì per alcune tipologie di vino a DOP e a IGP deroghe sia per le fermentazioni sia per le rifermentazioni.

---

## IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE

Vista la Legge 20 febbraio 2006 n. 82 “Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l’organizzazione comune di mercato (OCM) del vino”;

Visti in particolare gli articoli 9 e 14 della citata Legge n. 82 del 20 febbraio 2006 che prevedono sia annualmente stabilito dalle regioni il periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite nonché il periodo vendemmiale ai fini della detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici;

Visto l’articolo 9, comma 4, ultimo capoverso, sempre della medesima legge, che così recita: “Con il provvedimento di cui al comma 1 (determinazione periodo fermentazioni e rifermentazioni) sono altresì individuati i vini tradizionali per i quali sono consentite fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo stabilito ...”;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della Legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5396, del 27 novembre 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, che reca disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 (ora Reg UE n. 1308/13) del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;

Tenuto conto delle indicazioni del Ministero delle politiche agricole e forestali – Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari riguardo all’attuazione della legge 20 febbraio 2006, n. 82;

In considerazione di quanto sopra esposto questa Amministrazione è tenuta a determinare sia il periodo vendemmiale per la campagna vitivinicola 2016/2017, sia il periodo entro il quale le fermentazioni e rifermentazioni vinarie sono consentite;

Atteso quanto stabilisce il succitato articolo 9, comma 1, nel provvedere alla determinazione del periodo vendemmiale si è tenuto conto:

- dell'evoluzione delle diverse fasi fenologiche delle principali varietà coltivate in Veneto, rilevate da vari enti ed organismi di settore,
- dei lavori del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di ricerca per la viticoltura di Conegliano, in base ai quali è determinabile, con significativa precisione, il periodo di inizio delle vendemmie a decorrere dalle date della fioritura e di pre-chiusura del grappolo,
- delle indicazioni della rete permanente di rilevamento e di monitoraggio delle potenzialità produttive dei diversi areali veneti, gestita dal Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura CRA - Centro di ricerca per la viticoltura di Conegliano V.to. e sviluppata in attuazione delle direttive regionali con l'obiettivo di conoscere anticipatamente le dinamiche produttive viticolo-enologiche delle principali aree a denominazioni di origine, dalle prime fasi vegetative fino alla raccolta dell'uva,
- dei dati dell'ARPAV riguardo all'andamento delle temperature, delle precipitazioni e della loro intensità;

Atteso che tale rete di monitoraggio ha lo scopo, attraverso una migliore conoscenza dei livelli produttivi e qualitativi delle principali produzioni a DO della regione, di consentire alle competenti strutture regionali di adottare le disposizioni e/o misure atte a gestire le produzioni vitivinicole venete;

Tenuto conto dell' sito degli incontri con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di ricerca per la viticoltura di Conegliano in merito all'evoluzione, nelle diverse aree del Veneto, delle temperature rilevate a partire dal mese di giugno che ha determinato un anticipo fenologico e di maturazione della vite;

Tenuto conto altresì dell'evolversi della maturazione dell'uva con riferimento al "quadro acido", tutto ciò in relazione agli obiettivi mercantili di taluni particolari vini oggetto della trasformazione delle uve della vendemmia 2016, si ritiene che la data più idonea a partire dalla quale possa essere autorizzato l'inizio delle operazioni vendemmiali e quindi l'avvio dei processi di trasformazione sia il 16 agosto p.v.;

Atteso che il periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite non può superare la data del 31 dicembre successivo alla vendemmia, fatta eccezione per quanto riguarda i vini tradizionali, così come previsto dal comma 4 dell'articolo 9 della succitata legge n. 82/2006;

Tenuto conto che detti vini tradizionali sono di fatto assimilabili ai vini ottenuti da uve in parte o in toto appassite oppure da vendemmie tardive, così come regolamentate dai disciplinari di produzione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche venete, per i quali le fermentazioni e le rifermentazioni possono avvenire anche oltre il termine suddetto;

Tenuto conto che per i vini tradizionali di cui al comma 4 dell'articolo 9 della succitata legge n. 82/2006, per i quali come di prassi le fermentazioni e rifermentazioni iniziano o si protraggono oltre la data del 31 dicembre, è necessario definire termini differenti in relazione alla specificità delle produzioni;

Vista la nota del Consorzio per la tutela della Doc dei vini Breganze del 19 luglio 2016, con la quale chiede che per la tipologia DOC "Breganze" Torcolato la data per il termine delle fermentazioni e rifermentazioni sia fissata al 31 maggio di ciascun anno;

Preso atto delle motivazioni prodotte dal succitato Consorzio si ritiene la richiesta accoglibile;

Visti i disciplinari di produzione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche che interessano il territorio della Regione Veneto ed in particolare il:

- DPR 18 luglio 1969 di riconoscimento della denominazione di origine controllata "Breganze", di approvazione del relativo disciplinare di produzione e successive modificazioni ed integrazioni;
- DPR 26 marzo 1970 di riconoscimento della denominazione di origine controllata "Gambellara", di approvazione del relativo disciplinare di produzione e successive modificazioni ed integrazioni;

- DM 14 settembre 2011 di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita “Colli di Conegliano”, di approvazione del relativo disciplinare di produzione e successive modificazioni ed integrazioni;
- D.M. 19 settembre 2001 di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita “Recioto di Soave”, di approvazione del relativo disciplinare di produzione e successive modificazioni ed integrazioni;
- D.M. 1 agosto 2008 di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini “Recioto di Gambellara” di approvazione del relativo disciplinare di produzione e successive modificazioni ed integrazioni;
- D.M. 24 marzo 2010 di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini “Recioto della Valpolicella”, di approvazione del relativo disciplinare di produzione e successive modificazioni ed integrazioni;
- D.M. 24 marzo 2010 di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini “Amarone della Valpolicella” di approvazione del relativo disciplinare di produzione e successive modificazioni ed integrazioni;
- D.M. 24 marzo 2010 di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini “Valpolicella ripasso”, di approvazione del relativo disciplinare di produzione e successive modificazioni ed integrazioni e successive modificazioni ed integrazioni,
- DD 23 aprile 2002 relativo al ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione del vino a denominazione d’origine “Colli di Conegliano” Torchiato di Fregona, e successive modificazioni ed integrazioni;

Tenuto conto delle situazioni che si verificano nelle diverse realtà vitivinicole regionali, si ritiene che per i vini tradizionali, così come sopra descritti, il termine entro il quale si devono concludere le fermentazioni e rifermentazioni sia fissato al 31 marzo 2017, ad eccezione dei seguenti vini per i quali il termine è indicato a fianco di ciascuno:

“Breganze” Torcolato	fino al	31 maggio 2017,
“Colli di Conegliano” Torchiato di Fregona;	fino al	31 agosto 2017,
“Recioto della Valpolicella”, “Amarone della Valpolicella” e “Valpolicella ripasso”	fino al	30 aprile 2017,
“Recioto di Soave”	fino al	30 aprile 2017,
“Recioto di Gambellara”	fino al	30 aprile 2017,
“Gambellara” classico Vinsanto”	fino al	31 maggio 2017;

Vista la LR 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”;

Vista la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 <<Statuto del Veneto>>”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 802 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell’art. 12 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 803 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell’ambito delle Direzioni in attuazione dell’art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.”

## DECRETA

1. di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, che il periodo vendemmiale per la campagna vitivinicola 2016/2017, decorre dal 16 agosto 2016 fino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2016 e che le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite nel medesimo periodo;

2. di stabilire altresì che le fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori del predetto periodo devono essere immediatamente comunicate, all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – Ufficio competente per territorio, secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 3, della legge 82/2006;
3. di dare atto che è vietata qualsiasi fermentazione e rifermentazione oltre il 31 dicembre 2016, ad eccezione di quelle effettuate in bottiglia o in altro recipiente chiuso per la preparazione dei diversi tipi di “vini spumanti”, “vini frizzanti” e “mosti parzialmente fermentati” sottoposti a successiva frizzantatura;
4. di consentire, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 82/2006, per i vini tradizionali assimilabili ai vini ottenuti da uve in parte o in toto appassite oppure da vendemmie tardive, così come regolamentate dai disciplinari di produzione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche venete, le fermentazioni e le rifermentazioni fino al 31 marzo 2017, ad eccezione dei seguenti vini per i quali il termine è indicato a fianco di ciascuno:

<i>vini</i>	<i>fino al</i>
“Breganze” Torcolato	31 maggio 2017
“Colli di Conegliano” Torchiato di Fregona	31 agosto 2017
“Recito della Valpolicella”, “Amarone della Valpolicella” e “Valpolicella” ripasso	30 aprile 2017
“Recioto di Soave”	30 aprile 2017
“Recioto di Gambellara”	30 aprile 2017
“Gambellara” classico Vinsanto	31 maggio 2017

5. di dare atto che per quanto non disposto dal presente decreto si rinvia alle disposizioni contenute nella legge n. 82/2006 ed alle normative comunitarie e nazionali di settore, nonché alle disposizioni interpretative emanate dal Ministero delle politiche agricole e forestali – Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
6. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
8. di pubblicare altresì l'intero provvedimento nei seguenti siti della Regione del Veneto:  
<http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/periodo-vendemmiale>;  
<http://www.piave.veneto.it/web/temi/vitivinicolo>.

F.to Dott. Alberto Zannol